



U.S.R.C.

Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere

Ufficio Speciale per la Ricostruzione Comuni del Cratere		
FERRIATO SILVIA	2020	PARTENZA
Prot.n.	4038	Del 09/04/2020

Fossa, 9/04/2020

Ai Responsabili del Procedimento USRC/Sportelli

E p.c.

Personale USRC Fossa/Sportelli

COMUNI del Cratere

COMUNI fuori cratere

Ordini e Collegi professionali

L'Aquila

Pescara

Teramo

Chieti

ANCE

L'Aquila

Pescara

Teramo

Chieti

**OGGETTO: Indicazioni operative relative alla emergenza COVID-19 per interventi di ricostruzione privata.
Redazione degli Stati di Avanzamento Lavori alla data di fermo delle attività di cantiere.**

Considerato

- che a seguito dell'emergenza sanitaria COVID-19 tutta la filiera della ricostruzione, come del resto ogni altra attività produttiva del nostro paese, si è venuta a trovare in una situazione eccezionale, che impone di assumere decisioni volte a garantire, per quanto possibile, i flussi economici verso gli operatori che abbiano

Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere

- legge 7 Agosto 2002 n. 134 -

C.F. 99068570667

P.zza Genova 1 - Villaggio San Lorenzo - 67020 FOSSA (AQ)



U.S.R.C.

Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere

maturato delle spettanze per l'espletamento di attività nei processi di ricostruzione, senza tuttavia trascurare gli obblighi imposti dalle norme vigenti;

- le circostanze speciali generate dall'emergenza sanitaria correlata al virus COVID – 19, non erano previste e prevedibili all'atto della concessione di contributi né al momento della sottoscrizione dei relativi contratti;
- per i cantieri della ricostruzione privata che, in conseguenza della condizione emergenziale, hanno sospeso le attività lavorative, conformemente alle previsioni dettate dai DPCM emanati, si è determinata una situazione tale per cui lo stato di consistenza delle lavorazioni effettuate fino al momento della sospensione dei lavori potrebbe non compatibile con il rigido rispetto delle previsioni normative vigenti in tema di liquidazione degli Stati di Avanzamento Lavori.

Ritenuto

- che il rigido rispetto delle ordinarie previsioni circa la cadenza temporale e/o l'entità degli stati di avanzamento dei lavori utile per la presentazione delle richieste di liquidazione non sia compatibile con le condizioni imposte dalla emergenza sanitaria;
- che sia indispensabile garantire l'erogazione delle somme corrispondenti ai lavori ed alle prestazioni professionali effettuati ed assentiti, per i cantieri della ricostruzione che siano stati costretti ad interrompere le attività lavorative in attuazione di quanto previsto dai suddetti DPCM

Si comunicano le seguenti indicazioni operative cui attenersi nello svolgimento delle attività istruttorie per la liquidazione degli Stati di Avanzamento lavori in corso o che dovessero pervenire a far data dalla presente comunicazione e fino a nuova e diversa comunicazione in merito:

- a seguito della sospensione dei lavori conseguente l'applicazione della normativa emergenziale COVID-19, il Direttore dei Lavori potrà procedere alla contabilizzazione dei lavori eseguiti fino alla data della sospensione;
- qualora l'importo dei lavori maturati al momento della sospensione dei lavori sia superiore a € 20.000,00 si potrà procedere secondo i termini previsti dall'art. 11 comma 5-bis della legge 125/2015 alla redazione e richiesta di liquidazione dello Stato di Avanzamento dei lavori alla data di sospensione delle attività (SAL per sospensione), anche qualora l'importo dei lavori e/o l'intervallo temporale intercorso dalla presentazione del SAL precedente non corrisponda a quelli previsti dalla normativa vigente;
- nei casi in cui la sospensione sia intervenuta in data antecedente quella di emanazione del DPCM 20 marzo 2020, purché la sospensione sia comunque riconducibile alla emergenza sanitaria COVID-19, sarà allegato alla documentazione da trasmettere a corredo della presentazione della richiesta di liquidazione del SAL il verbale di sospensione dei lavori che evidenzia le motivazioni riconducibili alla emergenza sanitaria;
- le richieste di liquidazione dei SAL per sospensione dei lavori, comprensive delle relative spese tecniche, saranno trasmesse agli Uffici competenti per l'istruttoria tramite posta certificata o tramite le altre procedure di acquisizione telematica disponibili;
- le richieste di liquidazione dei SAL per sospensione possono essere presentate una sola volta, con i limiti di cui ai punti precedenti e comunque entro il limite dell'85% dell'importo lavori ammesso a contributo;
- gli Uffici, ciascuno secondo le rispettive competenze, opereranno le verifiche sulla ammissibilità tecnico economica delle somme richieste, provvederanno alla liquidazione in anticipazione dello Stato di Avanzamento alla data di sospensione delle lavorazioni;
- alle richieste di liquidazione dei "SAL per sospensione" si applicano le indicazioni operative legate alla Emergenza Covid-19 di cui alle note prot. USRC n. 3017 del 19/03/2020, n. 3549 del 31/03/2020, n. 3824 del 06/04/2020;



U.S.R.C.

Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere

- la compensazione degli importi liquidati per i SAL a sospensione sarà effettuata in occasione della richiesta del primo SAL utile presentato in data successiva alla ripresa dei lavori con le modalità e termini stabiliti dalla vigente normativa.

Le presenti indicazioni hanno una durata temporanea legata al perdurare della situazione di emergenza sanitaria in corso e non comportano deroghe alle norme vigenti in condizioni ordinarie per quanto attiene gli aspetti tecnico economici cui è subordinata la erogabilità delle somme richieste.

Il ripristino delle condizioni ordinarie sarà comunicato con apposito provvedimento a mezzo del quale saranno fornite indicazioni operative relative alla acquisizione del verbale di ripresa dei lavori e ai conseguenti adempimenti.

Il Titolare dell'Ufficio Speciale
per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere

Ing. Raffaello Fico

**Firmato
digitalmente da**

raffaello fico

T = Ingegnere
C = IT